

IN QUESTO NUMERO

1. Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2020.
2. Sgravio contributivo straordinario - pubblicato Decreto Interministeriale attuativo.
3. Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2008.
4. Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2008.
5. Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2010.
6. Città Metropolitana di Bologna: avvio per l'adesione al corso formativo di coadiutore al Piano di Controllo Nutrie - Domande fino al 30 novembre .



1) Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2020

Sono interessati alla **dichiarazione di vendemmia/raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG** nonché uve da tavola:

- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

- soggetti che effettuano l'intermediazione;
- le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa **che la dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.**

Inoltre, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve.

Sono **esonerati** dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un'industria di trasformazione specializzata;
2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2.

Sono interessati alla compilazione della **dichiarazione di produzione vinicola:**

- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
 - produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
 - produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
 - produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
 - produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- le associazioni e le cantine cooperative.

I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina, è comunque facoltativa e l'azienda può continuare ad utilizzare le normali modalità.

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il **15 novembre**

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il **15 dicembre** con riferimento ai prodotti detenuti in cantina al 30 novembre

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 273/2018 del 26 maggio 2009 e dalla L. 238/2016. (A. Caprara)

2) Sgravio contributivo straordinario - pubblicato Decreto Interministeriale attuativo.

Finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, il decreto interministeriale 15/09/2020 (formato dai ministeri del Lavoro, Agricoltura, Economia) in applicazione delle norme previste dall'art. 222, c. 2, del DL. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020); con tale decretazione d'urgenza era stato disposto, in via straordinaria, per le imprese inserite in particolari filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali posti a carico dei datori di lavoro per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Il predetto decreto stabilisce quindi l'**esonero dal versamento dei contributi CAU**, per la sola quota datoriale, per le aziende agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Per individuare le imprese sgravate si dovrà fare riferimento a particolari codici Ateco indicati in allegato al decreto.

Con messaggio n. 3341, del 15 settembre 2020, l'INPS aveva anticipato i codici ATECO appresso definiti ai fini dello sgravio, il decreto conferma i codici ATECO già noti:

01.11XX COLTIVAZIONE DI CEREALI - 01.50XX COLTIVAZIONE AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO ANIMALE ATTIVITÀ MISTA - 01.28XX (COLTIVAZIONE DI SPEZIE, PIANTE AROMATICHE E FARMACEUTICHE) - 01.19.10 - COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA - 01.19.20 - COLTIVAZIONE DI FIORI IN COLTURE PROTETTE - 01.21.00 - COLTIVAZIONE DI UVA - 01.29.00 - COLTIVAZIONE DI ALTRE COLTURE PERMANENTI (INCLUSI ALBERI DI NATALE) - 01.30 - RIPRODUZIONE PIANTE - 01.41.00 - ALLEVAMENTO DI BOVINI E BUFALÈ DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO - 01.42.00 - ALLEVAMENTO DI BOVINI E BUFALINI DA CARNE - 01.43.00 - ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUINI - 01.44.00 - ALLEVAMENTO DI CAMELLI E CAMELIDI - 01.45.00 - ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI - 01.46.00 - ALLEVAMENTO DI SUINI - 01.47.00 - ALLEVAMENTO DI POLLAINE - 01.49.10 - ALLEVAMENTO DI CONIGLI - 01.49.20 - ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA - 01.49.40 - BACHICOLTURA - 01.49.90 - ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI NCA - 01.49.30 - APICOLTURA - 03.11.00 - PESCA IN ACQUE MARINE E LAGUNARI E SERVIZI CONNESSI - 03.12.00 - PESCA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI - 03.21.00 - ACQUACOLTURA IN ACQUA DI MARE, SALMASTRA O LAGUNARE E SERVIZI CONNESSI - 03.22.00 - ACQUACOLTURA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI - 46.21.22 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SEMENTI E ALIMENTI PER IL BESTIAME (MANGIMI), PIANTE OFFICINALI, SEMI OLEOSI, PATATE DA SEMINA - 46.22 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE - 47.76.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE - 47.89.01 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI - 82.99.30 - SERVIZI DI GESTIONE DI PUBBLICI MERCATI E PESE PUBBLICHE - 56.10.12 - ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE - 55.20.52 - ATTIVITÀ DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE - 81.30.00 - CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO INCLUSI PARCHI GIARDINI E AIUOLENON COMPRENDE DUNQUE I DUE CODICI ATECO 11.02.10 E 11.02.20 (CORRISPONDENTI A "PRODUZIONE DI VINI DA TAVOLA" E "PRODUZIONE DI VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI"), [INTRODOTTI DALLA LEGGE N.126/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 104/2020 \(DECRETO AGOSTO\).](#)

Il decreto in commento conferma l'esclusione dei codici relativi alla produzione di riso (cod. 01.12.XX), che dovrebbe appartenere, senza tema di smentita, nella filiera cerealicola, e il codice inerente

la produzione della birra (cod. 11.05.XX), che parrebbe parimenti dover rientrare nella filiera brassicola, come plasticamente previsto dal comma 2 dell'articolo 222.

Lo **sgravio** è applicabile anche alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali poste a carico delle aziende agricole per gli impiegati, quadri e dirigenti. Il decreto prevede un finanziamento, per l'anno 2020, limitato a 426,1 milioni di euro.

A tale somma dovrebbe essere aggiunto l'ulteriore stanziamento di 51,8 milioni di euro previsto della legge n.126/2020.

Al superamento della spesa lo sgravio verrà ridotto proporzionalmente per tutte le aziende interessate. Il decreto prevede un massimale per azienda beneficiaria per l'importo di 100.000 euro; anche in questa ipotesi in caso di superamento del limite l'importo verrà ridotto per la quota eccedente.

In ogni caso lo sgravio è attribuito nell'ambito della somma derivante dal computo della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni.

Come già precisato a suo tempo l'esonero non si applica alla quota a carico del lavoratore dipendente.

Il decreto nulla dice in merito alla quota INAIL, quota che dovrebbe essere esclusa dallo sgravio.

Il decreto conferma che lo sgravio è concesso a domanda dell'impresa istante.

Le modalità di presentazione della domanda dovranno essere successivamente stabilite dall'INPS, entro venti giorni, mediante circolare.

Il decreto, in merito alla sospensione dei versamenti del 16 settembre 2020 (CAU primo trimestre 2020) conferma quanto anticipato dall'INPS, con messaggio n. 3341 del 15/09/2020, nelle more della definizione dell'istanza di esonero.

Si precisa che le aziende che abbiano versato la contribuzione CAU scaduta il 16 settembre scorso, potranno portare in compensazione – una volta definita la richiesta di esonero – le maggiori somme pagate con la contribuzione dovuta per i trimestri a venire.

Parimenti si prevede che qualora la pratica di esonero sia rigettata, l'azienda agricola interessata dovrà provvedere al versamento dei contributi CAU sospesi, unitamente alle sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza (16 settembre).

(M. Mazzanti)

AVVISI PER GLI ASSOCIATI

3) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2008.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2008. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2020.**

(E. Cricca)

4) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2008.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2009 (anno imposta 2008).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2020**.

(E. Cricca)

5) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2010.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2010. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2020**.

(G. Sacquegna)

6) Città Metropolitana di Bologna: avvio per l'adesione al corso formativo di coadiutore al Piano di Controllo Nutria - Domande fino al 30 novembre.



Informiamo gli Associati, che la Città Metropolitana di Bologna ha avviato la raccolta delle adesioni singole o collettive (qualora coordinate per i propri iscritti/associati dalle Associazioni e Organizzazioni interessate), per partecipare al corso.

Tale iniziativa si colloca all'interno dell'Accordo attuativo, approvato nel luglio scorso, tra la Città Metropolitana di Bologna, le Unioni e i singoli Comuni per interventi di salvaguardia delle colture agricole e degli argini, mediante specifici piani di controllo della nutria.

Potranno partecipare al corso sia soggetti non titolari di licenza di caccia (da impiegare poi nella sola vigilanza sul trappolaggio), sia soggetti titolari di licenza di caccia ai sensi dell'art. 16 L.R. N°8/94 (da impegnare anche nelle altre modalità di intervento).

Grazie alle modifiche apportate dalla [Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna](#) n° 1062 del 24/08/2020, il corso abilitativo sarà della durata di 3 ore e il partecipante acquisirà così, l'abilitazione di "Coadiutore al controllo della Nutria", senza obbligo di sostenere alcun esame abilitativo.

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo (reperibile presso gli uffici di zona di Confagricoltura Bologna) con allegata copia di documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire alla Polizia Locale Ufficio Comando della Città Metropolitana di Bologna, Via Peglion, 21 **entro lunedì 30 novembre 2020**.

Le domande potranno essere spedite via posta, consegnate direttamente o inviate e - mail a: ufficio-comando@cittametropolitana.bo.it.

Preghiamo gli Associati interessati di contattare i nostri Uffici di Zona, per la sottoscrizione delle domande di iscrizione entro lunedì 16 novembre 2020.

Le iscrizioni compilate e sottoscritte saranno poi inoltrate alla Polizia Locale Ufficio Comando della Città Metropolitana di Bologna, direttamente dai nostri uffici.

(G. Guerrini)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna